

Statuto Dell'Associazione
CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO
DIESSE – Didattica e Innovazione Scolastica – LOMBARDIA APS

Titolo I

Denominazione, sede, durata

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita l'Associazione denominata "CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIESSE – Didattica e Innovazione Scolastica – LOMBARDIA APS", che potrà essere chiamata in modo abbreviato "DIESSE Lombardia APS".
2. L'Associazione costituisce il livello regionale della Associazione nazionale "Centro per la formazione e l'aggiornamento – DIESSE" (ETS, una volta ottenuta l'iscrizione nel registro nazionale del Terzo Settore).

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede a Milano.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta a norma del presente Statuto.

Titolo II

Scopo, attività di interesse generale

ART. 4 - SCOPO

1. L'Associazione non ha scopo di lucro

ART. 5 - ATTIVITÀ' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale indicate nell'art.5 del d.lgs. n. 117 del 03/07/17.
2. Lett. d) Attività aventi per oggetto educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28/3/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
3. Lett. g) Attività di formazione universitaria e post-universitaria.
4. Lett. i) Attività aventi come oggetto l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lsg. 03/07/2017 n.117.
5. Lett. l) Attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
6. Lett. p) Attività aventi come oggetto servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

7. Lett. v) Attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
8. Lett. w) Attività aventi come oggetto la promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti di attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lsg. 03/07/2017 n.117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

PER LO SVOLGIMENTO DELLE SUDETTE ATTIVITÀ' DI INTERESSE GENERALE, POTRANNO ESSERE REALIZZATE LE SEGUENTI AZIONI:

- promuovere e attuare studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale
- promuovere e sviluppare l'insegnamento e la cultura umanistica, scientifica e tecnica e professionale
- promuovere e sviluppare tutte quelle proposte che contribuiscono alla formazione e alla cultura della cittadinanza italiana ed europea
- formare e aggiornare il personale della scuola (ata, personale amministrativo, docenti, dirigenti), genitori e studenti
- predisporre centri di documentazione e biblioteche a servizio dei soci e dei cittadini
- istruire e gestire corsi di studio, nonché corsi scolastici, pre-scolastici, corsi sperimentali e di formazione professionale per docenti e di formazione per studenti
- promuovere e organizzare l'aggiornamento dei docenti e dei dirigenti scolastici anche con la redazione e l'edizione di libri, dispense e pubblicazioni periodiche
- pubblicare notiziari (anche tramite lo strumento informatico e la comunicazione on line) , indagini, ricerche, studi e bibliografie
- fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che ne facciano richiesta
- fornire consulenze inerenti la funzione di dirigenti scolastici
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione delle iniziative descritte
- erogare borse di studio per ricerche e studi di particolare interesse scientifico e didattico
- favorire la nascita di nuovi gruppi dell'Associazione a livello locale
- partecipare quale socio ad altri circoli, enti, associazioni aventi scopi analoghi

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

L'Associazione opera a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi principalmente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Titolo III

Soci

ART. 6 – SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione docenti, personale direttivo, operatori delle istituzioni scolastiche e formative, aspiranti alla professione docente e dirigente scolastico, persone fisiche, giuridiche ed enti (nei limiti di legge) che operano in Lombardia e che condividono le finalità della Associazione e che intendono partecipare alle attività sociali.
2. Il socio ha i diritti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il socio è tenuto a contribuire alle necessità dell'Associazione attraverso il versamento di una quota annuale di adesione e collaborando alle attività associative secondo le sue possibilità.
4. L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche ed effettività del rapporto associativo. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. E' riconosciuto il principio di pari opportunità tra i soci che aderiscono all'Associazione.
6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.

ART. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti alla condivisione degli obiettivi dell'Associazione, al rispetto delle norme e del presente Statuto.
2. Si diventa soci dell'Associazione tramite domanda al Consiglio Direttivo che decide entro novanta giorni.
3. L'ammissione a socio va comunicata all'interessato e annotata sul Libro Soci.
4. Il diniego di ammissione va comunicato all'interessato che ha sessanta giorni di tempo, dal ricevimento del diniego, per chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea, nella prima riunione utile.
5. I soci che aderiscono alla presente Associazione aderiscono anche alla Associazione nazionale Centro per la formazione e l'aggiornamento - DIESSE con sede a Milano.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per esclusione e per decadenza.
2. Il recesso è consentito in qualsiasi momento e decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso inviata dal socio all'Associazione.
3. La decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo di DIESSE Lombardia APS, quando lo stesso abbia ommesso di versare la quota annuale per tre anni consecutivi. La decadenza viene comunicata entro trenta giorni dalla delibera.
4. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni, nei seguenti casi:
 - Per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione;
 - Non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti o a regolari delibere adottate dagli organi sociali;
 - Comportamento che arrechi evidente danno morale o materiale alla Associazione.
5. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo che sanciscono la decadenza o la esclusione dell'associato, l'interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione della

relativa comunicazione, può proporre ricorso all'Assemblea, che decide nella prima riunione utile.

ART. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.
2. Il Consiglio Direttivo può stabilire quote ridotte per l'adesione di studenti e di non occupati o di altre categorie di soci; o anche quote maggiori in caso di persone giuridiche e enti.
3. Una parte della quota associativa viene devoluta a DIESSE nazionale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo nazionale, sentito il Consiglio nazionale.
4. Il Consiglio Direttivo stabilisce inoltre le modalità e i tempi di versamento della quota associativa.

ART. 10 - VOLONTARI

1. Le attività dell'Associazione sono svolte in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci
2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro.
5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sociali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo IV

Risorse economiche e bilancio

ART. 11 – PATRIMONIO (o RISORSE ECONOMICHE)

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli associati

- b) eredità, donazioni e legati
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
 - d) contributi dell'Unione Europea o di Organismi internazionali
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
 - g) erogazioni liberali degli associati o dei terzi
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
3. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e); nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito imponibile di cui all'art. 22 della legge 383/2000
 4. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
 5. Gli eventuali redditi derivanti da tale attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta: saranno o dovranno essere - in ogni caso - esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione.

ART. 12 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme sugli enti del terzo settore. Dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.
4. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5.

Titolo V

Organi

ART. 13 – ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli Associati
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - il Vice-Presidente, ove nominato
 - il Collegio dei Revisori, ove nominato
 - il Comitato scientifico, ove nominato
2. Tutte le cariche associative sono gratuite; possono solo essere rimborsate le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

ART. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, essa rappresenta l'universalità degli Associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti, astenuti o dissenzienti.
 - L'Assemblea ordinaria:
 - Viene convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo.
 - Viene convocata anche quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
 - Esprime le linee di indirizzo dell'Associazione
 - Discute e delibera il bilancio consuntivo
 - Elegge il Consiglio Direttivo
 - Può determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nei limiti di cui all'art. 15, comma 1.
 - Delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
 - Delibera sull'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune
 - L'Assemblea straordinaria
 - L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 (un decimo) degli associati lo ritenga opportuno
 - Delibera sulle modifiche statutarie
 - Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
 - Delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo.
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.
 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante avviso presso la sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione e mediante lettera mail ai soci, da farsi almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Odg previsto, data e luogo distintamente per la prima e seconda convocazione.
 4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie sono validamente assunte dall'assemblea straordinaria in prima convocazione con la presenza in proprio o per

delega di tre/quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30 % trenta per cento degli associati in proprio o per delega e con il voto della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

5. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) associati se il numero di associati totale è inferiore a cinquecento e un massimo di 5 (cinque) associati se il numero di associati totale è superiore a cinquecento. Ciascun associato ha diritto a un voto.
6. Salvo diversa disposizione prevista dal presente Statuto l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione sono validamente assunte dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.
8. E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
9. L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente; in casi di loro assenza o impedimento, da un associato presente eletto dalla Assemblea.
10. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario."

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri scelti dai soci
2. Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino a che l'Assemblea ordinaria procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rieletti.
3. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga meno un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, deve essere convocata l'Assemblea per la elezione del sostituto. I sostituti restano in carica fino alla scadenza dell'organo.
4. Nel caso in cui venga meno più della metà dei consiglieri originariamente eletti, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere convocata l'Assemblea per l'elezione dell'organo.
5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente e può nominare un vice-Presidente, ove lo ritenga opportuno
6. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:
 - a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso
 - b) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi
 - c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi
 - d) deliberare sull'esclusione dei soci

- e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente
 - f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci
 - g) deliberare sulla destinazione delle rendite da patrimonio"
 - h) individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione intende svolgere, purchè secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti;
 - i) attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio;
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in un'unica convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale
 8. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata - anche a mano -, con telegramma, e mail o fax almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
 9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, anche collegati online.
 10. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal vice Presidente, se nominato, o dal più anziano d'età dei presenti
 11. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
 12. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 13. È sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.
 14. Al Consiglio Direttivo compete la tenuta dei libri sociali obbligatori indicati dalle norme vigenti.
 15. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad altro consigliere, precisandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega

ART. 16 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione
2. Il Presidente dell'Associazione dirige l'Associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitegli dal Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi e in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
3. In particolare, può stipulare convenzioni con altri enti - pubblici o privati - ed assumere il personale necessario, previa delibera del Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi sia degli associati sia dei terzi.
5. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente potrà assumere decisioni d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

7. Il Presidente dura in carica tre anni o per la durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

ART. 17 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il fine di aver assistenza e consulenza per le attività dell'Associazione in Consiglio Direttivo può nominare il Comitato Scientifico formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti,
2. Il Comitato scientifico rimane in carica per un triennio e i suoi membri sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.
3. Ai membri del Comitato Scientifico non spettano compensi per l'attività svolta, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. Il lavoro del Comitato Scientifico è guidato da un Coordinatore cui spetta anche la convocazione - attraverso comunicazione scritta da inviare attraverso posta ordinaria, posta elettronica.

ART. 18 – REVISORI DEI CONTI

1. L'Assemblea degli Associati nomina, quando previsto dalla legge e nel rispetto della stessa, da uno a tre Revisori dei Conti.
2. Nel caso in cui i revisori nominati siano più di uno si è in presenza di un Collegio dei Revisori dei Conti, il cui Presidente viene designato dall'assemblea di nomina.
3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili
4. La carica di Revisore dei Conti è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
5. Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. In particolare, i Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità associativa; redigono una relazione per l'Assemblea sui bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo; possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Titolo VI

SEZIONI LOCALI

ART. 19 – SEZIONI LOCALI

1. Un gruppo di almeno 10 soci, può istituire una sezione locale, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, indicando i Comuni cui farà riferimento l'attività promossa dalla sezione stessa.
2. Tele costituzione verrà annotata dal Consiglio Direttivo nella sezione Sedi Locali del libro Soci
3. La sezione locale dell'Associazione, che assumerà la denominazione di "Diesse Lombardia APS - Sezione di" si configura come articolazione dell'unica Associazione regionale.
4. I Soci dell'Associazione residenti nel territorio di riferimento della Sezione costituiscono l'assemblea della Sezione locale che provvederà ad eleggere il Coordinatore della Sezione e l'Esecutivo, ove lo si ritenga necessario, composto da 4 (quattro) a 12 (dodici) membri, oltre al Coordinatore.
5. Il Coordinatore e l'Esecutivo della Sezione durano in carica tre anni.

6. La sezione promuove le iniziative dell'Associazione nel territorio di riferimento, cura i rapporti con gli Enti locali e gli uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica a livello locale, svolge ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali. Della sua attività è tenuta a dare notizia tempestiva al Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo potrà sciogliere la Sezione locale qualora essa non ottemperi le regole o si ponga in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione Regionale e del presente Statuto.

Titolo VII

SCIoglimento E NORME DI RINVIO

ART. 20 – ESTINZIONE E SCIoglimento

1. L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge
3. Quanto residuerà - esaurita la liquidazione - sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1. d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 – NORME DI CHIUSURA

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle norme del Codice del Terzo Settore (d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017 n. 179 e successive modifiche)

ART. 22 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia degli Enti del Terzo Settore.

Approvato 17 giugno 2019